SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 settembre 1990, n. 264.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto, di un importo pari al 40 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 2.028 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

b) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

c) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

5. L'acconto mensile dell'80 per cento previsto dal comma 1 è comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo dal 1° marzo 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis*	L. 39.600
b) livello quarto e inferiori . . .	» 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Art. 3.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 4.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 5.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Art. 6.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Art. 7.

1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi ordinari banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il personale che lo precede in ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il profilo di «assistente socio-sanitario» della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di «infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di «operatore socio-sanitario», che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari — gruppo degli uffici tecnici — della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile», «assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

Art. 9.

1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Art. 10.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.».

Art. 12.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12.* Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

Art. 13.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 7 e 13, valutato in lire 6.975 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 4.761 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 412.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

90G0316

DECRETO-LEGGE 22 settembre 1990, n. 265.

Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino al corrente anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1990, n. 266.

Determinazione del costo base per gli immobili ultimati nell'anno 1989, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina della locazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1989 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 è determinato in L. 1.090.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 è determinato in L. 1.010.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

1 Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b)*, del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c)*, del medesimo art. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 3 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) è il seguente:

«Art. 22 (*Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975*). — Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione».

— La legge n. 10/1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 22 della citata legge n. 392/1978 si veda nelle note alle premesse.

90G0314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 settembre 1990.

Conversione in liquidazione coatta amministrativa del fallimento della società «Lectio S.r.l.», in Roma, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriae 12 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, modificato in data 19 aprile 1990, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.»;.

Vista la sentenza del 3 agosto 1990, registrata il 6 agosto 1990, con la quale il tribunale di Roma ha riconosciuto applicabili alla società «Lectio S.r.l.», con sede in Roma, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza del 7 dicembre 1989, gli articoli 2, primo comma, lettere *b), c),* del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «Lectio S.r.l.» assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che la «Lectio S.r.l.» risultava controllata dalla Immobilfin S.p.a., la quale era controllata, a sua volta, dalle società Fidirefina S.p.a. e Sorefisa S.p.a., le quali controllavano la Tecfinance S.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma primo e terzo, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, all'assoggettamento della società «Lectio S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Lectio S.r.l.», con sede in Roma, costituita il 20 dicembre 1982 in Roma con atto del notaio Cerini, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 141/83, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in Roma, corso Francia n. 221.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Lectio S.r.l.»:

De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/*C*, in qualità di esperto;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del M.I.C.A., in qualità di esperto;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della Nuova Italsider S.p.a., in rappresentanza dei creditori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4079

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 settembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 dicembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 85

90A4041

DECRETO 19 settembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 settembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 marzo 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 86

90A4042

DECRETO 19 settembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 settembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 settembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano del cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 87

90A4043

DECRETO 19 settembre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 4 settembre 1990 che hanno disposto per il 14 settembre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,43 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,49 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,95 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,21 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,07 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,25 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990.
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 88

90A4044

DECRETO 20 settembre 1990.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° ottobre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25 settembre 1986, 11,50% emessi con decreto ministeriale 25 settembre 1987 e 11,50% emessi con decreti ministeriali 29 settembre e 12 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 1986, n. 228 del 30 settembre 1987, n. 232 del 3 ottobre 1988 e n. 242 del 14 ottobre 1988);

Visti i propri decreti 22 agosto 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990) e 10 settembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1990) con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del

Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione è incrementabile fino a L. 81.839.700.000 di B.T.P. 12,50% - 1° settembre 1990/1994, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25% e 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1990/1994.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° settembre 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, L. 10.000.000, L. 50.000.000, L. 100.000.000, L. 500.000.000 e L. 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° ottobre 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 3,75 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1990; su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 3 ottobre 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1% sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° ottobre 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° ottobre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come

indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1990 previa corresponsione dei dietimi d'interesse dovuti, al netto, per trenta giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50% - 1° ottobre 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11,50% - 1° ottobre 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994; dette operazioni avranno inizio il 1° ottobre 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 148

90A4080

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 21 settembre 1990.

Disposizioni per la tutela delle specie faunistiche della riserva naturale «Lago di Burano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 maggio 1977, con il quale la zona umida denominata Lago di Burano è stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della citata convenzione di Ramsar;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 agosto 1980, con il quale è stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del Lago di Burano;

Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce di lontra (*Lutra lutra*), specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;

Ritenuto che le finalità protezionistiche disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonché la conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;

Ritenuto conseguentemente, di dover vietare ogni attività finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura e al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale nonché nella fascia di protezione esterna, individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento con carattere di urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1990-91;

Ordina:

Art. 1.

Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano, di cui alla planimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria fino al 15 marzo 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Confine Riserva naturale
Fosso del Chiarone
Canale della Tagliata
Confine dell'area assoggettata a tutela con ordinanza
T.re di S.Pancrazio Vecchio
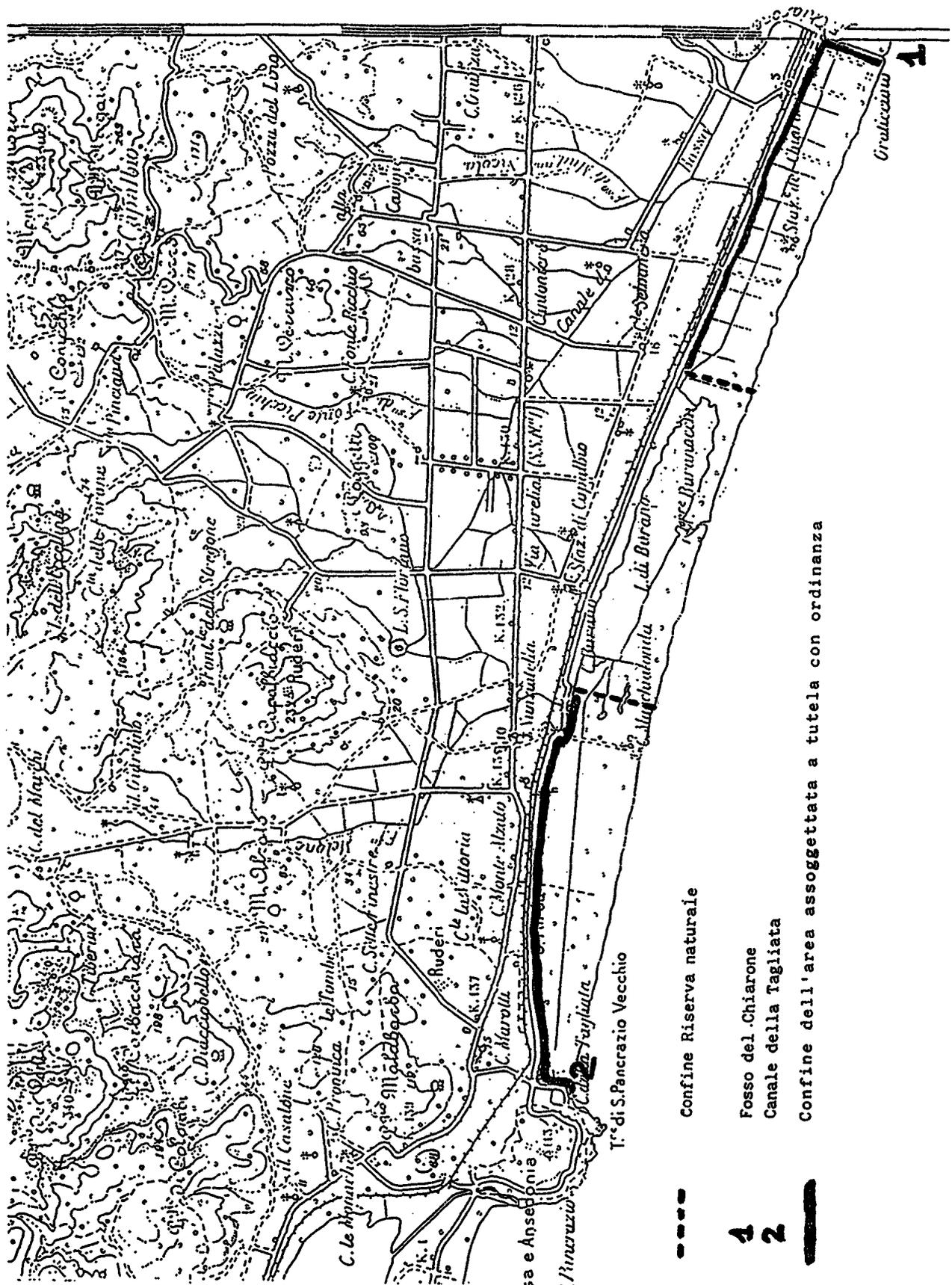
90A4081

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 1990.

Proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza numero 1969/FPC del 13 luglio 1990, concernente: «Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1990, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale per il periodo 15 luglio-15 settembre 1990;

Vista la nota del 10 settembre 1990, n. 5689, della regione autonoma della Sardegna - assessorato della difesa dell'ambiente, con cui viene chiesta la proroga, a tutto il 30 settembre 1990, delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 1969 stante la perdurante situazione di pericolosità di propagazione degli incendi sull'isola;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, su tale richiesta, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità, pertanto, di aderire alla citata richiesta per garantire, nella perdurante situazione di pericolo di incendi, una adeguata presenza di personale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi in Sardegna si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, nel periodo dal 16 settembre 1990 al 30 settembre 1990, fino a n. 500 vigili del fuoco volontari, in aggiunta a quelli già autorizzati con l'ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 1969/FPC del 13 luglio 1990, sono prorogate al 30 settembre 1990.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente ordinanza, valutato come maggiori costi dell'Amministrazione dell'interno in L. 900.000.000 e dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in L. 250.000.000, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4064

ORDINANZA 19 settembre 1990.

Richiesta di interventi d'urgenza a favore dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2013/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;

Visti i telex numeri 111/A.5.2 e seguito, rispettivamente del 6 e 11 agosto 1990, con i quali il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, ravvisando una situazione di degrado igienico-sanitaria ed ambientale connessa al precario ricovero di ottocento profughi albanesi presso il centro Restinco (Brindisi), chiede l'intervento della protezione civile;

Ritenuto che come risulta dai citati telex l'intervento richiesto comporta preliminarmente il prelievo ed il riparto della somma di due miliardi resi disponibili dal Ministero dell'interno, al fine di concorrere, secondo un piano di riparto concordato in sede di conferenza Stato-regioni del 3 agosto 1990, alle spese per l'assistenza dei profughi albanesi sostenute dalle regioni che hanno offerto la propria ospitalità;

Visto il telex n. 2371/50 del 9 agosto 1990 con il quale il Ministero dell'interno ha confermato la disponibilità a finanziare, a carico del cap. 4295 del proprio stato di previsione di spesa, gli interventi di cui sopra per lire 2.000 milioni;

Visto il telex n. 122/A.5.2 dell'11 agosto 1990 con il quale il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali comunica il prospetto del contingente di profughi albanesi assegnato a ciascuna regione con l'indicazione delle relative somme da accreditare;

Vista la nota n. 15.2.37931 datata 14 settembre 1990 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri richiede, facendo seguito ai sopracitati telex del Ministro per gli affari regionali, l'emissione di una ordinanza con la quale venga consentito altresì ai prefetti di cui all'elenco allegato alla nota stessa di continuare a prestare, con procedure anche in deroga alle vigenti disposizioni, dal 16 corrente mese al 10 ottobre prossimo venturo, gli interventi assistenziali erogati dalle regioni fino al 15 corrente mese ai profughi albanesi;

Vista la lettera n. 3087/50 datata 15 settembre 1990 con la quale il Ministero dell'interno ha assicurato la disponibilità dell'ulteriore importo di lire 2 miliardi da prelevare dal cap. 4295 dello stato di previsione del citato dicastero, necessari per continuare ad assicurare gli interventi assistenziali di cui trattasi, allegando, a tal uopo, l'elenco delle prefetture interessate alla ripartizione della somma con la indicazione delle quote loro rispettivamente necessarie;

Considerato che, come risulta dalla menzionata nota n. 15.2.37931 in data 14 settembre 1990, è stato all'uopo acquisito l'assenso del Ministero del tesoro;

Ritenuto che la prospettata situazione di emergenza e di degrado interessante un elevato numero di cittadini extracomunitari, richiede effettivamente l'adozione di un provvedimento eccezionale diretto a sanarla;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di regolarizzare e far fronte alla gravissima situazione igienico-sanitaria ed assistenziale in cui si sono venuti a trovare i profughi albanesi accolti in Italia sono disposte le misure di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Allo scopo di rimborsare alle regioni che hanno provveduto sino al 15 corrente mese all'assistenza ai profughi albanesi di cui in premessa le spese da queste sostenute viene ad esse assegnata la complessiva somma di lire 1.920 milioni, ripartita per ciascuna regione e per il rispettivo importo di seguito indicato:

Regioni	N. profughi		Importo
Abruzzo	40	L.	96.000.000
Basilicata	20	»	48.000.000
Calabria	50	»	120.000.000
Campania	44	»	105.600.000
Emilia-Romagna	79	»	189.600.000
Friuli-Venezia Giulia	40	»	96.000.000
Liguria	26	»	62.400.000
Lombardia	51	»	122.400.000
Marche	21	»	50.400.000
Piemonte	64	»	153.600.000
Puglia	27	»	64.800.000
Sardegna	55	»	132.000.000
Sicilia	146	»	350.400.000
Toscana	62	»	148.800.000
Veneto	75	»	180.000.000
Totale generale		L.	1.920.000.000

Art. 3.

Allo scopo di consentire alle prefetture interessate di far fronte, a decorrere dal 16 corrente mese e sino e non oltre al 10 ottobre 1990, agli interventi assistenziali a favore dei profughi albanesi, di cui in premessa, viene assegnata la complessiva somma di lire 1.999.999.405, ripartita per ciascuna prefettura e per il relativo importo secondo la tabella appresso indicata:

Regione	Prefettura	Profughi		Importo
Abruzzo	Pescara	40	L.	98.159.480
Basilicata	Potenza	20	»	49.079.740
Calabria	Cosenza	50	»	122.699.350
Campania	Avellino	50	»	122.699.350
Emilia-Romagna	Forlì	81	»	198.772.947
Friuli-V. Giulia	Udine	39	»	95.705.493
Liguria	Genova	15	»	36.809.805
	La Spezia	8	»	19.631.896
Lombardia	Milano	51	»	125.153.337
Marche	Pesaro	21	»	51.533.727
Piemonte	Torino	47	»	115.337.389
	Cuneo	23	»	56.441.701
Puglia	Bari	27	»	66.257.649
Sardegna	Cagliari	33	»	80.981.571
	Sassari	22	»	53.987.714
Sicilia	Palermo	150	»	368.098.050
Toscana	Firenze	41	»	100.613.467
	Pistoia	27	»	66.257.649
Veneto	Venezia	70	»	171.779.090
Totale generale			L.	1.999.999.405

Art. 4.

L'onere relativo all'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza quantificato rispettivamente in lire 1.920 milioni e L 1.999.999.405 è posto a carico del Fondo della protezione civile.

A tal fine il Ministero dell'interno provvederà a versare la corrispondente somma sul fondo della protezione civile mediante prelevamento dal cap. 4295, già indicato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante: «Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali».

Il decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante: «Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990.

90A4049

Mancata conversione del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990.

90A4050

Mancata conversione del decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto scuola».

Il decreto-legge 25 luglio 1990, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1990.

90A4051

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Società nazionale di revisione S.a.s. di Giulio Scala & C.», in Milano, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 13 settembre 1990 emanato dal Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la «Società nazionale di revisione S.a.s. di Giulio Scala & C.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

90A4052

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
economia politica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
cardiologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:
valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti;
molluschicoltura e crostaceicoltura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4053

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1991:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 301 titoli di L. 50.000
» 1.054 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 542.050.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.406 titoli di L. 50.000
» 1.089 titoli di » 500.000
» 627 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.241.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 118 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 491 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 512.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 257 titoli di L. 50.000
» 220 titoli di » 500.000
» 306 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 428.850.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 127 titoli di L. 50.000
» 64 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 302.350.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 32 titoli di L. 500.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 151.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 57 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 28.500.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 235 titoli di L. 50.000
» 129 titoli di » 500.000
» 323 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 399.250.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 931 titoli di L. 50.000
» 508 titoli di » 500.000
» 596 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 896.550.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 462 titoli di L. 50.000
» 214 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
» 35 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 448.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 71 titoli di » 1.000.000
» 142 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 792.950.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 291 titoli di » 250.000
» 536 titoli di » 500.000
» 1.450 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.812.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 50.000
» 41 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
» 59 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 368.750.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 215 titoli di L. 50.000
» 280 titoli di » 500.000
» 537 titoli di » 1.000.000
» 191 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.642.750.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.866 titoli di L. 50.000
» 1.443 titoli di » 500.000
» 1.394 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.223.800.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 140.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 938 titoli di L. 50.000
» 275 titoli di » 500.000
» 300 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 489.400.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.683 titoli di L. 50.000
» 1.070 titoli di » 500.000
» 847 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.491.150.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 50.000
» 263 titoli di » 500.000
» 160 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 304.200.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 643 titoli di L. 50.000
» 566 titoli di » 500.000
» 373 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 688.150.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 466 titoli di L. 50.000
» 450 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 714.300.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 635 titoli di L. 50.000
» 901 titoli di » 500.000
» 678 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.160.250.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 675 titoli di L. 50.000
» 595 titoli di » 500.000
» 344 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 675.250.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 415 titoli di L. 50.000
» 473 titoli di » 500.000
» 618 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 875.250.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 603 titoli di L. 50.000
» 811 titoli di » 500.000
» 627 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.062.650.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 50.000
» 212 titoli di » 500.000
» 140 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 250.400.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.970.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 114 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 118.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 68 titoli di L. 50.000
» 57 titoli di » 500.000
» 416 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 447.900.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 397 titoli di L. 50.000
» 273 titoli di » 500.000
» 257 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 413.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 587 titoli di L. 50.000
» 1.171 titoli di » 500.000
» 1.103 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.717.850.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 329 titoli di L. 50.000
» 255 titoli di » 500.000
» 420 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 563.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 389 titoli di L. 100.000
» 316 titoli di » 500.000
» 402 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 598.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 443 titoli di L. 100.000
» 848 titoli di » 500.000
» 1.376 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.844.300.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 494 titoli di » 500.000
» 1.037 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.307.700.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 345 titoli di L. 100.000
» 759 titoli di » 500.000
» 2.099 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.513.000.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 100.000
» 272 titoli di » 500.000
» 2.838 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.988.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 100.000
» 393 titoli di » 500.000
» 4.864 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.073.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 212 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 217.600.000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 49 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 28 titoli di L. 100.000
» 107 titoli di » 500.000
» 1.733 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.789.300.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 852 titoli di » 1.000.000
» 147 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.593.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 3.837 titoli di » 1.000.000
» 555 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.624.300.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 2.024 titoli di » 1.000.000
» 382 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.936.500.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100.000
» 108 titoli di » 500.000
» 1.255 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.312.700.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 404 titoli di L. 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 664.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 866 titoli di L. 1.000.000
» 205 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.891.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 326 titoli di L. 1.000.000
» 47 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 561.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 795 titoli di L. 1.000.000
» 317 titoli di » 5.000.000
» 204 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.420.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 89 titoli di L. 1.000.000
» 214 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.159.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 438 titoli di L. 1.000.000
» 285 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.863.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 735 titoli di L. 1.000.000
» 1.260 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.035.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 405 titoli di L. 1.000.000
» 454 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.675.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000.

18) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 225 titoli di L. 1.000.000
» 375 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.100.000.000;

Emissione 1982 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 520 titoli di L. 1.000.000
» 910 titoli di » 5.000.000

per il complessivo. valore nominale di L. 5.070.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 1.000.000
» 720 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.020.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 517 titoli di L. 1.000.000
» 397 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.502.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 248 titoli di L. 1.000.000
» 204 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.268.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 81.000.000.

20) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 416 titoli di L. 1.000.000
» 171 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.271.000.000.

Totale generale . . . L. 92.712.250.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A4060

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 2 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000